

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Regione LAZIO - Sezione di ROMA

R I C O R S O
CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI
E CON
ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(art. 52 c.2 c.p.a.)

PER:

Il signor **NICCOLÒ ARDÙ** nato a Roma il 31.5.2002 - Cod.Fiscale RDANCL02E31H501Y – rappresentato e difeso, come da procura rilasciata con atto separato ed allegato in calce alla presente, dall'avv. Cajetano Maria Vecchione (C.F.: VCCCTN72L14H501V), unitamente e disgiuntamente all'avv. Cristiano Fuduli (C.F. FDLCS73E31F839D), che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria al numero di fax 06/42005658 o presso il domicilio digitale p.e.c.: avv.cajetano.m.vecchione@legalmail.it; cristianofuduli@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi elettivamente domiciliati in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/b (Studio Legale Naso & Associati)

CONTRO:

IL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (SEDE DI CONCORSO)
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANZARO
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE L'AQUILA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CHIETI
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI POLITECNICA DELLE MARCHE
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PIEMONTE ORIENTALE
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO "BICOCCA"
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BASILICATA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SALENTO

In persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati, difesi e domiciliati *ope legis*
presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

E NEI CONFRONTI

dei controinteressati in atti, giusta istanza ex art. 52 c.2 c.p.a.

**PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA OPPORTUNA
MISURA CAUTELARE:**

- della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il 28 settembre 2021, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale del 25/06/2021 n. 730 ed allegati, e successive modifiche di graduatoria a seguito di scorrimenti e/o ulteriori avvisi e/o rinunce, nella parte in cui non colloca parte ricorrente in posizione utile per l'immatricolazione al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2021/2022, presso l'Università sede di concorso indicata in epigrafe o, comunque e in via gradata, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, essendosi collocato in posizione successiva all'ultimo posto utile/disponibile e nella parte relativa ai successivi scorrimenti, in cui non viene presa in considerazione la posizione del medesimo ricorrente; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad immatricolarsi al suddetto corso;
- del provvedimento di non ammissione tra i vincitori del ricorrente e, dunque, in una posizione non utile all'immatricolazione e in ogni caso della prima graduatoria e successivi scorrimenti, nella sola parte in cui non ricomprendono l'istante in posizione utile e/o dell'implicito diniego illegittimamente opposto all'ammissione e alla conseguente iscrizione del ricorrente al corso di laurea a cui aspira;
- dei verbali, degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva del 3 settembre 2021 presso l'Ateneo sede di concorso in epigrafe e, segnatamente, quelli dell' AULA 3 – EDIFICIO DI CHIMICA V. CAGLIOTI, ove non si dà atto dell'esistenza, presenza in aula e incidenza diretta dell'uso della tavola periodica su 4 quesiti né si dà atto di alcun idoneo procedimento e verbalizzazione;
- del provvedimento non conosciuto con il quale il Presidente/Responsabile dell' AULA 3 – EDIFICIO DI CHIMICA V. CAGLIOTI ha ordinato procedersi all'assegnazione dei posti a ciascun candidato all'interno di detta aula, previo riconoscimento e registrazione del documento d'identità di ciascun candidato che doveva recarsi al posto assegnatogli dal Presidente/Responsabile d'aula;
- della prova d'esame, delle istruzioni generali, dei verbali, degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei e dei quesiti somministrati, in particolare i quesiti contestati in narrativa e quelli risolvibili con l'uso diretto della tavola periodica, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento del test;

- del materiale di prova dei candidati (elaborato, punteggio e modulo anagrafica), e del punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta, pubblicato sul sito <http://accessoprogrammato.miur.it>, secondo le indicazioni di cui all'allegato al Decreto Ministeriale del 25/06/2021 n. 730 nonché delle modalità di espletamento della selezione presso i diversi Atenei, con particolare riguardo al sistema di abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura di apposizione di etichette adesive recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, nonché delle operazioni di consegna dei moduli risposte ed anagrafiche di ciascun candidato;
- di tutti gli atti della Commissione giudicatrice presso l'Università indicata in epigrafe con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta ed i verbali dell'aula in cui il ricorrente ha svolto la prova e, segnatamente, quelli dell' AULA 3 – EDIFICIO DI CHIMICA V. CAGLIOTI;
- del provvedimento con il quale il Rettore dell'Università di Roma La Sapienza ha approvato le graduatorie del concorso per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia sostenute il 3.09.2021, nonché delle stesse graduatorie anche nella parte in cui non inseriscono tra i vincitori il ricorrente e non individuano i candidati presenti nelle aule di Chimica ove erano presenti le tavole degli elementi;
- di tutti i verbali delle prove e dei verbali contenenti le irregolarità che si citeranno di seguito nel ricorso;
- degli sconosciuti provvedimenti del tavolo tecnico della programmazione degli accessi e dei test di anomalia sulle domande dopo la correzione;
- delle successive graduatorie e scorrimenti risultanti dalle assegnazioni e dalle prenotazioni alle sedi indicate;
- degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;
- di tutti gli atti ed i verbali della Commissione di esperti di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale del 25/06/2021 n. 730, per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova; nonché, ove occorra, di tutti gli atti, verbali e provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- di tutti gli atti, verbali e provvedimenti dell'istruttoria ministeriale per esaminare i quesiti ritenuti errati nella formulazione o nelle risposte, dopo lo svolgimento della

prova, e di tutti gli atti, verbali e provvedimenti assunti dal Ministero in via di autotutela e/o dagli esperti Commissari all'uopo nominati;

- del decreto-bando, emanato dal Rettore dell'Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a numero programmato, per l'anno accademico 2021/2022, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorché non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; nella parte in cui, anche interpretata, lede i diritti e gli interessi del ricorrente ad essere immatricolato al corso di laurea cui aspira;

- del Decreto Ministeriale del **25/06/2021 n. 730** - MUR (Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati, nella parte in cui, anche interpretata, lede i diritti e gli interessi del ricorrente ad essere immatricolato al corso di laurea cui aspira;

- del Decreto Ministeriale **n. 1071 dell'1-09-2021** - Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/2022; del Decreto Ministeriale **n. 742 del 25-06-2021** Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2021/2022; **Decreto Ministeriale n. 741 del 25-06-2021** Definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria; **Decreto Ministeriale n. 740 del 25-06-2021** Definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese); del Decreto Ministeriale **n. 733 del 25-06-2021** Definizione dei posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero per l'accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, sc. formazione primaria e prof san a.a. 2021/2022 nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati, nella parte in cui, anche interpretata, lede i diritti e gli interessi del ricorrente ad essere immatricolato al corso di laurea cui aspira

- della rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di laureati in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, nonché lo schema di accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante: “Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni” trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie con nota n. prot. 20375 del 13.7.2021, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; nella parte in cui, anche interpretata, lede i diritti e gli interessi del ricorrente ad essere immatricolato al corso di laurea cui aspira;
- del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; nella parte in cui, anche interpretata, lede i diritti e gli interessi del ricorrente ad essere immatricolato al corso di laurea cui aspira;
- ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; nella parte in cui, anche interpretata, lede i diritti e gli interessi del ricorrente ad essere immatricolato al corso di laurea cui aspira;
- dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della l. n. 264/1999;
- ove occorra e per quanto di ragione, degli atti con cui sono stati calcolate le effettive carenze dei medici di medicina generale sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti;
- qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione, con espressa riserva di impugnativa di ogni ulteriore atto che a detti provvedimenti dovesse comunque richiamarsi o di essi dovesse qualificarsi esecutivo o

attuativo, per i seguenti motivi di fatto e di diritto e che, comunque, impedisce l'immatricolazione di parte ricorrente al predetto corso di studi;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolato nel corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria nell'a.a. 2021/2022.

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria nell'a.a. 2021/2022; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, al corso di Laurea per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario con interessi e rivalutazione, come per legge;

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- Per l'anno accademico 2021/2022 l'ammissione dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e corsi di laurea delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di superamento di apposita prova d'esame disciplinata dal **Decreto Ministeriale n. 730 del 25-06-2021** (Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022);

- successivamente è stato pubblicato il decreto-bando, emanato dal Rettore dell'Università di Roma La Sapienza in epigrafe, con il quale è stata decretata l'immatricolazione degli studenti ai Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Corsi di laurea A, B, C, D – Roma – Azienda Policlinico Umberto I, Corso di laurea E – Polo Pontino), Medicina e chirurgia (Azienda Ospedaliera Sant'Andrea), Medicina e Chirurgia High Technology (Roma - Azienda Policlinico Umberto I) e Odontoiatria e protesi dentaria (Roma - Azienda Policlinico Umberto I) per l'anno accademico 2021-2022, subordinata al superamento della suddetta prova di ammissione

disciplinata dal DM n. 730 del 25-06-2021.

- il ricorrente ha dunque preso parte alla procedura selettiva al fine d'immatricolarsi ad uno di tali corsi nelle sedi universitarie indicate per ordine di preferenza, secondo quanto disposto dal DM n. 730 del 25-06-2021 e dal relativo bando attuativo dell'Università, presentando regolarmente domanda di partecipazione entro i termini e con le modalità indicate nella *lex specialis*;
- parte ricorrente sosteneva la prova (05417) d'ammissione il 3 settembre 2021 (unica data su tutto il territorio nazionale) presso l'Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" - sede di Roma e, segnatamente, presso l'AULA 3 – EDIFICIO DI CHIMICA V. CAGLIOTI ad esso assegnata;
- il contenuto delle prove, identico su tutto il territorio nazionale, veniva predisposto dall'intimato Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). La prova d'ammissione consisteva nella soluzione di **sessanta (60) quesiti** che presentavano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato doveva individuarne una soltanto, "*scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili*" (Cfr. punto 7 Bando Rettore La Sapienza), su argomenti di:
 - cultura generale (12 quesiti);
 - ragionamento logico (10 quesiti) ;
 - biologia (18 quesiti);
 - chimica (12 quesiti);
 - fisica e matematica (8 quesiti).
- la prova di ammissione doveva avere inizio alle ore 13:00 e per il suo svolgimento si assegnava un tempo di 100 minuti;
- per la valutazione della prova il Mur/Cineca teneva conto dei seguenti criteri:
1,5 punti per ogni risposta esatta; **0 punti** per ogni risposta non data; **0,4 punti** per ogni risposta sbagliata;
- Il Decreto MUR 25 giugno 2021 n. 730 ha stabilito che **sono ammessi** ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico **i candidati** dei paesi UE e dei paesi non UE regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 26 della Legge n. 189/2002, **che abbiano ottenuto almeno un punteggio pari o superiore a 20**. Mente la soglia minima di idoneità (punteggio pari o superiore a 20) non si applicava per gli studenti dei paesi non UE residenti all'estero. Tali studenti sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio

superiore a zero.

- Il Cineca, su incarico del MUR, dopo aver ricevuto, da parte dell'Università, i dati identificativi di ogni candidato tratti dalla scheda anagrafica, sulla base del punteggio, redigeva una graduatoria unica nazionale per i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 26 della Legge n. 189/2002.

- alla pubblicazione della **prima graduatoria nazionale di merito e nominativa del 28 settembre 2021, il ricorrente risultava collocato al posto n. 23.218, con punti 30,00;** pertanto, all'esito prova gli è stato attribuito punteggio ampiamente superiore alla soglia minima di idoneità (punteggio pari a 20) per l'ammissione al Corso di laurea prescelto, ma non utile per rientrare nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile e/o alle scelte successive espresse in domanda di ammissione, trovando accanto al suo nominativo e relativa posizione n. 23.218 in graduatoria la dicitura "fine posti";

- anche i successivi scorrimenti della suddetta graduatoria idonei non hanno consentito l'immatricolazione del ricorrente;

- si segnala, difatti, che il candidato ricorrente sta continuando a manifestare nell'area riservata, regolarmente e nei termini previsti, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria per partecipare agli scorrimenti successivi delle graduatorie degli Atenei in cui è inserito, conservando il diritto all'immatricolazione (alla data di presentazione ricorso, vd. ultimo scorrimento del 18/25 novembre 2021);

Tanto premesso in fatto l'odierno ricorrente propone impugnativa avverso gli atti in epigrafe indicati deducendone l'illegittimità per i seguenti

MOTIVI

SULL'INTERESSE DEL RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA.

Con tale motivo preliminarmente si intende prevenire ogni possibile eccezione sull'interesse del ricorrente alla presente azione e sulla cd. prova di resistenza.

Come detto, infatti, al ricorrente è stato comunque attribuito un punteggio di 30,00 e, allo stato, si è classificato tra gli "idonei" per l'inserimento nella graduatoria nazionale di merito nominativa per l'ammissione al corso di laurea prescelto; ma, suo malgrado, tale punteggio corrisponde alla posizione n. 23.218 in graduatoria che, per il momento, risulta assoggettata allo *status* di "fine posti".

Il punteggio utile minimo, in base alla prima graduatoria unica nazionale pubblicata il 28 settembre 2021, risultava essere pari a 36,9 punti; registrato presso l'Università di Messina indicata dal ricorrente al sesto posto del proprio elenco ed ordine delle scelte (cfr. Ricevuta della domanda di iscrizione al Test di Medicina e Chirurgia/Odontoatria - A.A. 2021/22 Codice iscrizione M2621212163843676).

Il MUR ha reso obbligatoria la conferma di interesse all'immatricolazione.

Ogni candidato idoneo che non si è ancora immatricolato, entrando nella propria area riservata deve dare la conferma interesse entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo alla pubblicazione degli scorrimenti periodicamente disposti dal Ministero.

Recita testualmente l'art. 12 comma 5 del DM 730/2021: *“Le modifiche successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali esecutive a valenza conformativa, sono efficaci nei confronti di tutti i candidati idonei, in ragione del loro “status”, presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanervi.”*

Si evidenzia, pertanto, che alla luce degli aggiornamenti punteggi minimi in continua evoluzione per scorrimento graduatorie dei singoli Atenei scelti dal ricorrente, l'ultimo candidato immatricolato risulta oggi distare solo circa 6 punti dal ricorrente.

Per cui considerando i punti aggiuntivi per le domande di seguito contestate e censurate, e considerando altresì che la graduatoria è soggetta a ulteriori scorrimenti che proseguiranno nei prossimi mesi, è evidente che in caso di rettifica del suo punteggio il ricorrente potrebbe comunque aspirare a immatricolarsi nel corso dell'impugnata procedura selettiva in virtù di un migliore posizionamento in graduatoria.

Si tenga in ulteriore considerazione che molti dei posti disponibili saranno oggetto di rinunce sopravvenute, esclusioni per mancata conferma interesse, trasferimenti anche successivi etc., con conseguente scorrimento/riassegnazione posti disponibili a beneficio degli idonei ricorrenti presenti in graduatoria.

Sicché, sussiste l'interesse del ricorrente, poiché seppure *“non risulterà utile per rientrare tra i vincitori, dall'altro lato si garantirà alla ricorrente di ricoprire comunque una migliore posizione in*

graduatoria e dunque di poter beneficiare con una certa priorità di eventuali scorrimenti della medesima. La giurisprudenza ha avuto infatti modo di osservare che “il candidato a un pubblico concorso, anche se non vincitore ma dichiarato solo idoneo, è legittimato a contestare la graduatoria anche per conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento della stessa dal quale potrebbe conseguire un risultato vantaggioso in termini occupazionali” (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 10 settembre 2010, n.592) (cfr. Tar Roma, sent. 27/2019).

Per cui il ricorrente ha interesse non solo alla rettifica del proprio punteggio, ma anche alla proroga degli scorrimenti sino alla saturazione dei posti disponibili, al fine di avere maggiori *chance* di ottenere l'immatricolazione al corso di laurea prescelto in virtù del miglior punteggio ad esso spettante.

Va quindi anzitutto premesso l'interesse legittimo e meritevole di tutela del ricorrente a conseguire con la presente azione l'immatricolazione al corso di Laurea prescelto, anche per scorrimento, giusta **manifestazione di interesse da ultimo confermata in via telematica in data 18/25 novembre 2021.**

Inoltre la parte relativa all'articolazione di censure rivolte avverso i quesiti somministrati rileverà le numerose erroneità nei quesiti sottoposti ai candidati che ne hanno inficiato in maniera irrimediabile la prestazione e che hanno inciso, direttamente e in corrispondenza a dati di fatto reali, sulla prova del ricorrente o che comunque l'hanno falsata facendo perdere ingiustamente del tempo.

Per calcolare la suddetta prova di resistenza, il Collegio adito vorrà considerare per i quesiti sottoposti a censura un ulteriore punteggio di 1,50, o addirittura di 1,90, in quanto non solo il candidato ricorrente è stato personalmente danneggiato dalla illegittima somministrazione del quesito, ma anche gli altri concorrenti hanno indebitamente ottenuto un bonus di 1,50 o di 1,90 per ogni domanda.

I risultati del test di ammissione sono stati elaborati dal Cineca che poteva conteggiare fino a un massimo 90 punti per ogni prova: 1,5 punti per ogni risposta esatta, meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata, e nessun punto per ogni risposta non data.

**I - ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 2, 21, 23, 28, 56 E DELLA
CONSEQUENTE ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO A PARTE RICORRENTE
– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 730 DEL 25.06.2021- VIOLAZIONE
E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. - ECCESSO DI POTERE PER
ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ECCESSO
DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA, CONGRUA MOTIVAZIONE E
CARENZA DI TRASPARENZA - ECCESSO DI POTERE SOTTO VARI PROFILI,
TENUTO CONTO DELL'ASSENZA DI ADEGUATE ANALISI E DI VALIDAZIONE DEL
TEST SOTTOPOSTO AI CANDIDATI, CON ULTERIORE ILLEGITTIMA
STRUTTURAZIONE DELL'INTERA PROVA ED ILLEGITTIMA STRUTTURAZIONE
ISTRUTTORIA E/O ESERCIZIO ILLEGGITIMO DEL POTERE DI AUTOTUTELA,
SUCCESSIVAMENTE ALLA PROVA, SUI QUESITI RISULTATI ERRATI E/O FUORVIANTI.**

Per espressa disposizione del DM n. 730 del 25.06.2021, la predisposizione delle domande della prova di esame (uniche ed identiche su tutto il territorio nazionale), delle relative risposte multiple e l'individuazione dell'unica risposta esatta a ciascuno dei 60 quesiti di esame, sono state effettuate dal Ministero dell'Università e della Ricerca *“avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia”* e sono state successivamente comunicate mediante trasmissione in busta chiusa e sigillata alle commissioni esaminatrici universitarie al momento della effettuazione della prova di esame.

Al fine di semplificare le modalità di correzione e di attribuzione dei punteggi è stato altresì previsto, sia nel richiamato DM n. 730 del 25.06.2021 che nel correlato bando della Sapienza di Roma, che: - i quesiti a risposta multipla dovessero essere sessanta, identici per tutte le sedi universitarie; - ogni domanda presentasse cinque opzioni di risposta, tra le quali il candidato avrebbe dovuto individuare una soltanto esatta *“scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”*; - al momento della correzione fosse attribuito 1,5 punti per ogni risposta esatta, meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata, e nessun punto per ogni

risposta non data.

Sulla base dei programmi di cui all'All. A del citato DM, venivano predisposti: dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.

Costituisce prescrizione imperativa quella secondo cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta tra le cinque proposte. Ne consegue che sono illegittimi non solo i quesiti che non prevedono nessuna risposta esatta, ma anche quelli che prevedono più di una risposta esatta.

Sul punto si richiama l'evoluzione registrata nella cognizione del Giudice Amministrativo e cioè che anche le scelte discrezionali di natura tecnico-scientifica possano ritenersi viziate, se poste al di fuori di qualsiasi ambito di esattezza o attendibilità, ovvero ove non siano stati rispettati parametri di univoca lettura, nonché orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia (cfr. in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201; Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; 27 maggio 2014, n. 3357; 16 aprile 2012, n. 2138; 18 novembre 2008, n. 694; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n. 9086).

Orbene, il contestato test di ingresso pretendeva di selezionare i candidati più idonei all'iscrizione al Corso di Laurea in Medicina e Odontoiatria attraverso una prova che conteneva diversi quesiti che non ammettevano soluzioni. Lo studente doveva quindi essere valutato per la sua capacità di produrre una risposta corretta, ma molte domande erano mal poste e/o non ammettevano risposte esatte.

La situazione che si è venuta a creare è quindi paradossale perché il ricorrente, aspirante Medico, è stato valutato dalle Commissioni sulla base di ciò che dovrebbe essere invece considerato un errore.

Andiamo per ordine.

Nel caso di specie sono ben 5 i quesiti contenenti veri e propri errori che possano ritenersi accertabili in modo inequivocabile, in base alle conoscenze proprie del settore di

riferimento, ovvero non riconducibili a legittime scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare, riservate a giovani in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado.

La verifica dell'erroneità dei suddetti quesiti può infatti essere oggetto di concreto ed obiettivo riscontro, senza sovrapporre pareti tecnici soggettivi all'apprezzamento insindacabile dell'Amministrazione.

Si consideri che lo stesso Ministero resistente, ma solo dopo lo svolgimento prova, ha ritenuto di dover effettuare una istruttoria per riesaminare ben 5 quesiti oggetto di numerose segnalazioni di errori nella formulazione o nelle risposte. Cadendo più volte in errore e in successive rettifiche degli stessi.

Innanzitutto in data 10 settembre 2021 il Ministero ha annullato il **QUESITO N. 56** secondo l'ordine ministeriale (**corrispondente al quesito n. 53 nel test svolto dal ricorrente**). La Ministra Messa in un comunicato ufficiale del MUR ha annunciato e motivato la decisione riguardante l'annullamento della domanda 56: *“A causa della mancanza, nella stampa, di un segno grafico rilevante una domanda verrà neutralizzata”*.

Tuttavia, anziché non attribuire alcun punteggio per neutralizzare in maniera effettiva la domanda sbagliata, il MUR ha poi stabilito l'assegnazione indiscriminata di 1,50 punti (**pari al punteggio da assegnarsi per ogni risposta corretta**) per ogni candidato, a prescindere dalla risposta data (o non data) dal candidato durante la prova.

Come si legge nel comunicato ufficiale sono stati assegnati 1,50 punti *“indipendentemente dal fatto di avere o non avere fornito alcuna risposta”*.

Ebbene, l'errato quesito 56 (corrispondente al quesito n. 53 nel test di parte ricorrente) era stato correttamente lasciato in bianco dal ricorrente, poiché palesemente privo di una risposta esatta tra le cinque opzioni/conclusioni formulate in calce allo stesso. Pertanto il ricorrente si è attenuto (quantomeno) al prefissato criterio ministeriale (vd. art. 2 DM n. 730 cit.) per il quale i candidati, nel prendere in esame i quesiti, in ogni caso avrebbero dovuto scartare *“le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”*.

Non è, dunque, conforme al dettato normativo ministeriale emergente dalla citata norma del DM n. 730/21 l'assegnazione di 1,50 punti anche a coloro che avevano optato per una risposta che doveva immancabilmente considerarsi errata, arbitraria e/o improbabile in base alla formulazione del quesito.

I suddetti candidati hanno indebitamente ricevuto un bonus di 1,50 punti a cui deve aggiungersi ulteriore bonus per mancata decurtazione di 0,4 punti per aver comunque materialmente fornito una risposta errata, arbitraria e/o improbabile rispetto alla formulazione del quesito 56.

In tal senso la condotta tenuta dal MUR è illegittima laddove ha escluso di adottare, in via di autotutela, uno strumento di corretta valutazione, ponderazione e compensazione dei contrapposti interessi pubblici e privati (vd. le diverse posizioni dei candidati concorrenti sulla domanda 56), con modalità conformi alle indicazioni contenute all'art. 2 DM n. 730 del 2021.

Giacché lo stesso Ministero ha riconosciuto (a posteriori) che nessuna risposta poteva considerarsi esatta con riferimento al quesito 56, l'assegnazione di 1,50 punti *“indipendentemente dal fatto di avere o non avere fornito alcuna risposta”* rileva essere, tra gli altri, un fattore di trattamento illegittimo di situazioni concorsuali obiettivamente diverse, d'irrazionalità o travisamento delle finalità perseguite all'art. 2 del DM n. 730/21 per la selezione dei capaci e dei meritevoli, tale da inficiare la correttezza della prova a cui il ricorrente è stato sottoposto nel caso di specie.

Dal momento che lo stesso MUR ha verificato e dichiarato che: **Per il quesito n. 56 nessuna delle risposte è la soluzione**; avrebbe dovuto valorizzare e tutelare il legittimo affidamento dei candidati, tra cui il ricorrente, che hanno lasciato in bianco il quesito. Dando così prova di aver svolto un attento ragionamento logico e di aver riposto ragionevole affidamento sul fatto che tutte le conclusioni risultavano ***“errate, arbitrarie o meno probabili”*** (ergo che ***“nessuna delle risposte è la soluzione”***, come indicato dal Ministero in sede di ultima rettifica).

Per quanto detto sopra, infatti, la scelta di dati concorrenti di fornire una risposta è di per sé arbitraria, proprio perché nessuna delle risposte poteva essere la soluzione.

Quindi l'attribuzione del medesimo punteggio favorevole anche a coloro che avevano fornito una risposta immancabilmente arbitraria ed errata, rileva quale eccesso di potere nelle figure sintomatiche della ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti e/o travisamento dei fatti.

Il ricorrente che si è avvalso della facoltà (prevista dalle regole della selezione) di non indicare risposta alcuna, nel caso di specie non si è ispirato solo ad una consentita prudenza così da non conseguire punteggio per il quesito, evitando, tuttavia, la penalizzazione di 0,4 punti per la risposta errata; **il ricorrente, infatti, ha fornito una “non risposta” esatta perché il quesito 56 non contemplava alcuna possibile risposta esatta.**

Palese ragion per cui ha ricevuto un trattamento peggiore rispetto a chi ha indicato una qualsivoglia risposta tra le 5 del quesito 56, poi ritenuta arbitraria dal MUR, con conseguente attribuzione del tutto “casuale” di 1,5 punti al pari del ricorrente.

Non si riesce davvero a comprendere perché un dato candidato che ha rassegnato una risposta totalmente arbitraria, errata ed improbabile ad un quesito che non conteneva una soluzione, debba di fatto guadagnare punti nella graduatoria nazionale sconvolgendo ed intrecciando variabili impossibili da rendicontare *ex post* nei confronti di questo o quel candidato. Se dare una soluzione è INDISCUTIBILMENTE arbitrario, errato e nessuno lo nega, neanche la Commissione del MUR, perché dare il punto indiscriminatamente? Attenzione non si tratta di un quesito con due risposte esatte possibili ove l'effetto disorientante può aver inciso anche su chi non ha risposto o ha risposto scegliendo le altre opzioni, ma di un quesito che non ammetteva risposta.

Diversamente opinando, si contesta la fuorviante formulazione del criterio di cui all'art. 2 del D.M. n. 546 cit. che prevede che nella risposta al quesito il candidato debba scartare le conclusioni “**errate, arbitrarie o meno probabili**”; detto criterio, per come in concreto

applicato dal Ministero nella formulazione del quesito 56 e nella valutazione delle risposte date dai concorrenti, ha introdotto un'alea inaccettabile con effetti distorsivi del risultato finale della selezione che ledono direttamente la posizione del ricorrente.

Va poi considerato che a fronte di uno o più (come di seguito verrà esposto) quesiti inesatti, l'Amministrazione, nell'esercizio discrezionale del potere d'autotutela, ha in teoria due alternative: annullare solo i quesiti inesatti, annullare l'intera prova concorsuale.

Siffatta scelta costituisce merito amministrativo e implica valutazioni di opportunità riservate all'amministrazione ma notoriamente ben sindacabili in sede giurisdizionale in caso di manifesta irragionevolezza e/o travisamento, come dedotto nella specie.

L'annullamento di tale quesito in via di autotutela doveva pertanto essere vagliato dal Ministero resistente alla luce dei consueti canoni dell'interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento di atto illegittimo, al ragionevole lasso temporale **ed alla valutazione comparativa dei contrapposti interessi pubblici e privati** (art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990). Soprattutto dei contrapposti interessi in gioco tra i concorrenti.

Per tutti i suddetti motivi tal ultimo canone non appare essere stato rispettato dal Ministero.

Essendo stato ammesso dal MUR che la risposta corretta sarebbe stata in realtà: **Per il quesito n. 56 nessuna delle risposte è la soluzione;** si censurano i conseguenti provvedimenti adottati in merito dall'Amministrazione.

A ciò si aggiunga che l'attento e peculiare esercizio di logica (meritevole di apprezzamento e di maggior punteggio *ut supra* vantato) che ha portato il ricorrente a dover escludere tutte e 5 le conclusioni del quesito 56, ha comunque falsato la sua prova facendogli perdere ingiustamente del tempo utile per la complessa soluzione degli altri quesiti.

Per tutte le altre incongruenze riscontrate nei restanti ed ivi contestati quesiti, il MUR è stato incomprensibilmente irremovibile ritenendoli validi.

Per la domanda numero 2, la numero 21 e la numero 23, anch'esse errate, dubbie e fuorvianti, il Ministero asserisce che non erano errati i quesiti in sé, bensì esclusivamente le

soluzioni che erano state rese note nella pubblicazione dei quesiti e delle risposte al termine della prova.

Solo all'esito verifica segnalazioni, caricava sul portale nuovo documento recante in epigrafe: *Modulo risposte - PROVA UNICA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN ODONTOLATRIA E PROTESI DENTARIA - Anno Accademico 2021/2022* – con la seguente segnalazione di rettifica: *In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A) tranne per i quesiti n. 2, n. 21 e n. 23 per i quali la soluzione è la risposta contrassegnata da asterisco (NDR: E, E, D). Per il quesito n. 56 nessuna delle risposte è la soluzione.* (cfr. all.)

SULLA DOMANDA 2 (corrispondente alla n. 7 nell'allegato test sottoposto al ricorrente)

Ragionamento logico

Il paradosso non ha salvato neanche la logica del ricorrente (e degli esperti del MUR, in prima battuta), rimasta vittima di una domanda formulata in modo impossibile e contraddittorio. Il testo del quesito era il seguente:

Tre insiemi A , B , C contengono ciascuno 4 elementi; se $A \cap B \cap C$ contiene 1 elemento, 1 elemento appartiene solo a C e il numero di elementi che appartengono solo a A è 1 in più del numero di elementi che appartengono solo a B in quanti modi, mediante i diagrammi di Venn, si possono visualizzare i tre insiemi?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 1

E) 0

Al candidato ricorrente si chiedeva di individuare quanti diagrammi potessero rappresentare graficamente una combinazione di elementi inseriti all'interno di tre insiemi, A , B e C , che contengono ciascuno 4 elementi. Sappiamo che l'intersezione dei tre insiemi contiene solo 1 elemento e 1 elemento appartiene solo a C (quindi non appartiene

all'intersezione di C con un altro insieme). Dal momento che ogni insieme contiene 4 elementi, in particolare l'insieme C contiene 4 elementi. Ci sono quindi 3 modi possibili in cui poter disporre i 4 elementi di C.

Purtroppo, però, nessuna configurazione ipotizzabile era congruente con tali regole.

Semplicemente, era impossibile rappresentare graficamente questa combinazione di elementi all'interno degli insiemi seguendo le regole del testo.

Palese errore di indicazione della risposta esatta o di costruzione del quesito per ottenerla, che ha condotto gli stessi esperti nominati dal MUR a sbagliarsi riportando all'esito prova come risposta "corretta" la A) 2, salvo poi doverla rettificare con la E) 0, ma solo a seguito delle numerose segnalazioni ricevute e delle approfondite verifiche tecniche svolte.

Il ricorrente ha pertanto subito la decurtazione di 0,4 punti per essere rimasto anch'egli vittima dell'errata costruzione della **domanda n. 2 di "logica"**, ma senza possibilità di effettuare verifiche tecniche-scientifiche postume per rettificare la risposta data, visto il lungo tempo assorbito dai ragionamenti spesi su iniziale, contraddittoria ed impossibile domanda.

SULLA DOMANDA 21 (corrispondente alla n. 2 nell'allegato test sottoposto al ricorrente)

Cultura generale

La domanda n. 21 inserita nella sezione di Cultura generale, ma riguardante argomenti di Chimica, è la seguente:

Quale/i fra le seguenti affermazioni è/sono vera/e?

– **A₁: l'idrogeno è l'unico elemento a cui si attribuiscono nomi differenti per alcuni suoi isotopi**

– **A₂: in chilogrammi, della massa di atomo è compresa fra 10⁻³¹ e 10⁻²⁹**

– **A₃: ad eccezione dell'idrogeno tutti gli atomi degli altri elementi chimici hanno in egual numero elettroni e neutroni**

- A) A₁ e A₂
- B) A₂ e A₃
- C) tutte
- D) A₁ e A₃
- E) nessuna

Come già detto inizialmente il Ministero ha indicato sul portale che la risposta corretta doveva considerarsi la A) A₁ e A₂.

All'esito verifica segnalazioni, il documento con le soluzioni riviste e "corrette" è stato ricaricato sul portale con la seguente rettifica ministeriale: la risposta giusta è la E) nessuna.

Il ricorrente aveva contrassegnato la risposta **A1** e A₃ (sub lett. E) nel suo test).

Ebbene, la domanda *de qua* chiedeva di valutare la veridicità di tre affermazioni A₁, A₂, A₃.

Tra queste, **solo la prima (A1) relativa agli isotopi dell'idrogeno è vera**, mentre le altre due sono certamente false.

La seconda affermazione "in chilogrammi, della massa di atomo è compresa fra 10⁻³¹ e 10⁻²⁹" è in particolare quella che desta più sorpresa perché formulata in un italiano tutt'altro che corretto, al di là dell'errore di forma, non c'è alcun dubbio che l'enunciato A2 sia falso in quanto la massa del più leggero tra gli atomi (l'idrogeno) è circa 10⁻²⁷ kg mentre atomi di elementi più pesanti raggiungono al massimo masse dell'ordine dei 10⁻²⁵ kg.

Eppure il MUR nel compito corretto ha indicato dapprima come vere le affermazioni A₁ e A₂ (conclusione A), per poi rettificare indicando come risposta esatta e foriera di ben 1,5 punti la conclusione E) nessuna.

La cosa più grave è che l'unica risposta corretta ("è vera solamente l'affermazione A1") non è affatto presente tra le 5 opzioni fornite.

Alla luce della specifica formulazione del quesito (**Quale/i fra le seguenti affermazioni è/sono vera/e? l'A1, l'A2, l'A3**), l'A₁ è certamente vera. Quindi la conclusione E) "nessuna" non può essere considerata la risposta corretta, perché esclude un'affermazione vera contenuta e richiesta dalla stessa domanda.

Per la conclusione E (nessuna) infine optata dal Ministero, si ravvisano dunque fattori di erroneità, irrazionalità o travisamento, in quanto trattasi di risposta errata e/o sicuramente arbitraria e come tale da doversi scartare in base al criterio di valutazione indicato ai candidati con l'art. 2 del DM n. 730/21. Ebbene, il ricorrente non solo non ha ricevuto l'attribuzione di 1,5 punti pur avendo scelto un'opzione che comunque conteneva l'affermazione vera A1, ma ha subito l'ulteriore decurtazione di 0,4 punti.

Per i suddetti motivi è da ritenersi altresì illegittima e lesiva della posizione del ricorrente l'attribuzione di 1,5 punti a tutti quei candidati che hanno espresso l'altresì errata conclusione E (nessuna), oggetto di rettifica ministeriale.

SULLA DOMANDA 23 (corrispondente alla n. 28 nell'allegato test sottoposto al ricorrente)

Biologia

Nella domanda 23 veniva chiesto al ricorrente di ricavare il numero di adenine (A) in una molecola di DNA conoscendo il numero di guanine (G) e il totale di nucleotidi presenti:

- A) 2400
- B) 1500
- C) 1200
- D) 1800
- E) 3600

Premesso che sarebbe stato opportuno esplicitare che si trattava di un doppio filamento, in ogni caso nel test di Veterinaria del 01/09/2021 ed in relazione ad analoga domanda n. 39, il MUR ha originariamente considerata corretta la risposta "2400".

La domanda 28 del test di Medicina svolto dal ricorrente conteneva un quesito quasi identico a quello della domanda 39 del test di Veterinaria svoltosi il 1/9/21 e corretto il giorno successivo, che lo ha indotto ad affidarsi alla soluzione che il MUR, fino a tutto il 3 settembre 2021 (data di svolgimento prova *de qua*), considerava corretta.

Difatti anche per la domanda 28 del test Medicina, così come per la n. 39 del test di Veterinaria, in sede di prima pubblicazione risposte esatte il MUR aveva indicato corretta la soluzione A) 2400.

Salvo poi accorgersi che, a differenza dell'antecedente test "cugino" per l'accesso a Veterinaria, stavolta tra le opzioni era presente anche la risposta corretta alla medesima domanda (risposta D 1800).

Sta di fatto che il ricorrente si era ormai legittimamente affidato a fornire come risposta quella che sapeva essere ritenuta corretta dal MUR. Fuorviato da tale obiettiva circostanza, ha subito l'ulteriore decurtazione di 0,4 punti.

SULLA DOMANDA 28 (corrispondente alla n. 31 nell'allegato test sottoposto al ricorrente)

Anche la domanda 28: "Quale dei processi elencati non porta alla sintesi di ATP?"

- A) Ciclo di Calvin
- B) Fermentazione lattica del glucosio
- C) Ciclo di Krebs
- D) Glicolisi
- E) Catena di trasporto degli elettroni

Va censurata per ambiguità ed erroneità: in quanto tra i processi riportati ve ne sono ben tre che non coinvolgono direttamente la sintesi di ATP: se è vero che il ciclo di Calvin (risposta indicata come corretta dal Ministero) consuma ATP, il quale viene prodotto nella precedente fase dipendente dalla luce della fotosintesi clorofilliana, è anche vero che la fermentazione lattica non porta direttamente alla sintesi di ATP ma serve solo per riossidare i coenzimi ridotti formati durante il processo di glicolisi, mentre la catena di trasporto degli elettroni è solo la fase ossidativa che precede la fosforilazione, cioè la vera e propria produzione di ATP.

Quindi la risposta "Fermentazione lattica del glucosio" indicata come B) secondo l'ordine del MUR ed E) nel test del ricorrente, è ambigua poiché nella fermentazione lattica non vi è la produzione di ATP ma solamente la riossidazione del NADH.

Il ricorrente nel test ha fornito la risposta corretta e perciò ha ottenuto 1,5 punti.

Però il fatto che ci fossero due risposte plausibilmente corrette, ha creato forte confusione

nel ricorrente facendogli perdere molto tempo.

Non c'è dubbio che lo svolgimento della prova del ricorrente è stato alterato dalla presenza di domande che avrebbero avuto risposta errata e/o, comunque, dubbia, o con più di una risposta corretta, in contrasto con le regole previste dal richiamato D.M. e dai bandi degli Atenei.

Ne discende che da parte del Ministero non può esservi stata una corretta valutazione comparativa degli interessi pubblico e privati, perché un quesito con una pluralità di risposte esatte altera la correttezza della prova concorsuale (atteso che aumenta il rischio di una risposta casuale che si riveli esatta), e per l'effetto la *par condicio* tra i concorrenti.

Affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi è necessario che vi sia assoluta “certezza ed univocità della soluzione” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

La selezione dei capaci e dei meritevoli, ancorché privi di mezzi, attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo ex art. 34 Cost., infatti, deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali.

Nella redazione dei quesiti, pertanto, le Commissioni di esperti si devono attenere a delle tecniche e degli standard riconosciuti a livello internazionale.

In particolare, con riferimento alle domande oggetto del presente test, i quesiti a scelta multipla permettono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità, infatti, la loro soluzione richiede di scegliere tra differenti risposte che rimandano a diversi percorsi di soluzione.

Ove, come dedotto e dimostrato nella specie, il questionario delle risposte è caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent. 5986/2008).

Non è infatti ovviamente legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette sono in realtà quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e

indefinibili, dovendosi censurare tale eventuale interpretazione illegittima della *lex specialis*.

Orbene, è possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di cui odiernamente si discute.

I quesiti in esame, così come formulati, si prestavano infatti a contemplare almeno due risposte esatte ovvero a non contenerne alcuna tra le opzioni proposte, in aperto contrasto con quanto stabilito dal D.M. 730 del 2021 che, nel disciplinare la modalità di redazione del test di medicina generale, tassativamente prescrive che i quesiti sono in numero di 60, con cinque proposte di risposta, di cui una soltanto esatta. La possibilità di dare una duplice risposta o non poterne dare affatto rende, quindi, la domanda assolutamente inattendibile giacché priva di quella necessaria valenza scientifica che deve caratterizzare la prova che ci occupa.

La giurisprudenza amministrativa è ormai univoca nel ritenere rilevante l'inattendibilità scientifica dei quesiti del test a risposta multipla, chiarendo: *“il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari. I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento”* (Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485).

Ed infatti, sempre secondo la giurisprudenza: *“....la formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre **nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative*** (TAR Campania Napoli, Sez.

IV, 30 settembre 2011, n. 4591)

La dedotta ambiguità ed erroneità (di ben 5 domande) del questionario somministrato al candidato ricorrente, rappresenta una chiara violazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa circa la necessità che ogni *quiz* a risposta multipla debba prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta, incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico (così, da ultimo, **T.A.R. Lazio, I, 21 giugno 2021, n. 7346**; nello stesso senso cfr. **C.d.S., III, 4 febbraio 2019, n. 842**; **II, 5 ottobre 2020, n. 5820**).

Pertanto, la cospicua mole di errori commessi dai compilatori e verificatori del test di quest'anno per l'ammissione al corso di medicina generale, rende inevitabilmente illegittima la somministrazione dei quesiti sopra meglio specificati e, per quanto qui interessa, l'esclusione dell'odierna parte ricorrente che conseguentemente non ha avuto la possibilità di essere ricompresa nel novero degli ammessi al corso di laurea per cui è causa.

II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 264/1999; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE N. 730 DEL GIUGNO, DEI BANDI DELLE UNIVERSITÀ E DELLE LINEE GUIDA SVOLGIMENTO PROVA. VIOLAZIONE DELLE REGOLE POSTE A GARANZIA DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE E DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, MANIFESTA INGIUSTIZIA, DIFETTO DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO. PRESENZA DI TABELLA PERIODICA ELEMENTI AFFISSA NELL'AULA 3 DI CHIMICA (UNIVERSITA' DI ROMA) ASSEGNATA A N. 78 CANDIDATI PER LO SVOLGIMENTO PROVA.

In occasione dello svolgimento, in data 3 settembre 2021, delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma

La Sapienza per l'a.a. 2021/2022, si è verificato che il ricorrente nel recarsi nell' AULA 3 – EDIFICIO DI CHIMICA V. CAGLIOTI assegnatagli per lo svolgimento prova, vi trovava affissa all'ingresso (vicino alla cattedra dei Commissari d'aula) tabella rappresentativa della **tavola periodica degli elementi**.

Per lo svolgimento della prova il ricorrente veniva fatto accomodare presso l'ultima fila (in alto) dei banchi presenti nella suddetta Aula 3 di Chimica (vd. foto allegate); a causa di tale distante prospettiva ottica risultava impossibilitato ad avvalersi dell'uso della tavola periodica affissa sulla parete d'ingresso, a differenza di altri candidati posizionati dalla Commissione in prossimità della stessa.

Si richiama, a tal riguardo, l'allegato Verbale per le Commissioni d'aula che per l'assegnazione posti recita testualmente (per estratto di quanto qui d'interesse):

Ciascun candidato identificato accede all'aula previo riconoscimento e registrazione degli estremi del documento di identità e si reca alla postazione assegnatagli dal Responsabile d'aula. Il Responsabile d'aula si assicura che tutti i candidati vengano collocati in posti opportunamente distanziati e che i candidati che accedono in sequenza all'aula vengano collocati in postazioni distanti tra loro.

Il Presidente/il Responsabile d'aula si assicura che tutti i candidati abbiano preso posto e coadiuvato dal personale di vigilanza, procede al conteggio dei candidati e verifica che il numero dei candidati presenti corrisponda a quello dei candidati identificati all'ingresso in aula, che si ricava dal registro d'aula.

Il numero di candidati presenti in aula è pari a 77.

Il Presidente ricorda a tutti i candidati che dopo l'inizio della prova e per tutta la durata della procedura concorsuale nessun candidato potrà muoversi dalla propria postazione nemmeno per l'utilizzo dei servizi igienici, salvo casi del tutto eccezionali valutati dalla stessa Commissione.

Nonché quanto previsto nelle “**Linee guida operative per lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di laurea a numero programmato al fine del contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2**” (per estratto di quanto qui d'interesse):

- *Ciascun candidato dovrà accomodarsi nel posto che gli sarà indicato dalla commissione, a prescindere dalla segnaletica esistente posizionata per scopi didattici.*

- ***I candidati prenderanno posto a partire dall'ultima fila di posti disponibile*** (NDR come si ricava dal foglio firme stilato in ordine alfabetico, il ricorrente ricopriva la posizione n. 6 su 78 candidati; pertanto è stato tra i primi a prendere posto a partire dall'ultima fila in alto dell'aula di Chimica:) *e procedendo in un'unica direzione (o da destra verso sinistra o viceversa), o comunque secondo le indicazioni ricevute dalla commissione.*

- ***Il candidato non potrà spostarsi dalla seduta che gli è stata assegnata***

- ***Assegnare le postazioni ai candidati, anche a prescindere dalla segnaletica esistente posizionata per scopi didattici, con disposizione "a scacchiera", partendo sempre dall'ultima fila di posti disponendo e procedendo in un'unica direzione (da destra verso sinistra o viceversa) e garantendo sempre il distanziamento congruo tra i candidati. La distanza tra il tavolo della Commissione e i candidati deve essere di 2 metri.***

Dunque sia l'assegnazione sia l'assicurazione che tutti i candidati avessero preso e mantenuto posto nella postazione assegnatagli dalla Commissione, è avvenuta ad opera del Responsabile d'aula. Il quale, per altro, procedeva al previo riconoscimento e registrazione degli estremi del documento identità del candidato al quale veniva assegnato un posto più o meno vicino alla tavola periodica in questione.

Ebbene, **nel test erano poi presenti 4 domande facilmente risolvibili usando la tavola periodica**, ovvero (secondo l'ordine del modello ministeriale) il quesito **21** (corrispondente al 2 nel test svolto dal ricorrente: risolto con esito negativo, salvo quanto sopra censurato per altri e superiori motivi di contestazione e impugnazione esito), **42** (corrispondente al 47 nel test svolto dal ricorrente: risolto con esito negativo), **43** (corrispondente al 46 nel test svolto dal ricorrente: risolto con esito negativo), **44** (corrispondente al 48 nel test svolto dal ricorrente: risolto con esito negativo).

Quindi il ricorrente, senza in alcun modo poter consultare *ictu oculi* la suddetta tabella, a differenza di altri candidati prossimi alla stessa, forniva una risposta sbagliata a tutti e quattro i quesiti di Chimica, subendo per questo una decurtazione di 1,6 punti (- 0,4 x 4).

Si consideri che laddove avesse positivamente risolti i quattro quesiti (in particolar modo con il vantaggio di poter consultare la tabella *de qua*) avrebbe oggi ottenuto ben 7,6 punti in più.

Punteggio che sommato a quello ricavabile e richiesto per il superiore motivo di ricorso, l'avrebbe certamente collocato in posizione utile per l'ammissione al Corso di Laurea cui auspica, sin dalla prima graduatoria nazionale di merito pubblicata in data 28 settembre 2021.

In ogni caso rappresenta fatto oggettivo e incontestabile che il ricorrente non ha usufruito di alcun effettivo (ed illegittimo) vantaggio in sede di prova, in ipotesi riconducibile alla lamentata violazione interamente addebitabile alla negligenza dell'Università di Roma La Sapienza.

Mentre molti altri studenti candidati posizionati dal Responsabile d'aula nelle prime file di banchi presenti in detta aula, avrebbero potuto trovare effettivo vantaggio dalla diretta visione della ***Tavola Periodica*** degli Elementi contenente simboli, numeri atomici, pesi atomici e indicazioni di gruppi, utili per giungere alla soluzione dei suddetti quesiti.

Anche laddove non fosse possibile stabilire con certezza in che misura questa violazione abbia falsato lo svolgimento della prova del ricorrente, è certo che ha offerto ad una ristretta parte dei candidati presenti in aula la possibilità di giovare di condizioni di sicuro vantaggio rispetto all'ultima fila di posti assegnata all'odierno ricorrente.

Tale circostanza ha comportato la violazione delle disposizioni dettate, in particolare, dal D.M. 730 giugno 2021, volte a garantire il corretto e imparziale svolgimento delle prove concorsuali ed ha agevolato la risoluzione dei quesiti di chimica per i candidati seduti vicino la tabella *de qua*, fornendo loro un illegittimo vantaggio.

Peraltro l'allegato 1 al D.M. 730 giugno 2021 disponeva espressamente dover essere **causa di annullamento della prova:**

2) *l'introduzione nonché **l'utilizzo in aula, da parte del candidato**, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, **manuali, testi***

scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione

*L'annullamento della prova è disposto dalla commissione. Nei casi di cui ai numeri 1), **2)**, 3), 4) e 5) il CINECA non determina il punteggio della prova annullata.*

La censurata violazione - attestata anche dalla documentazione fotografica che si produce in giudizio (cfr. doc.) - vizia *ab origine* le operazioni di svolgimento della prova pratica del ricorrente ed i suoi esiti.

Ne consegue che la graduatoria impugnata risulta viziata essendo stata redatta senza prevedere misure compensative in favore del candidato ricorrente penalizzato dalla circostanza di cui sopra, misure che avrebbero consentito al ricorrente di classificarsi utilmente nella graduatoria stessa e di essere quindi ammesso al corso di laurea in questione (cfr. T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., (ud. 25-05-2011) 27-06-2011, n. 1096; T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., (ud. 25-05-2011) 27-06-2011, n. 1095).

Il TAR Firenze, affrontando identica questione di fatto e diritto, al fine di contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, pur ritenendo che nel caso allora esaminato non sarebbe stato possibile stabilire con certezza in che misura questa violazione (anche allora interamente addebitata alla negligenza dell'Università di Firenze) abbia falsato lo svolgimento delle prove, con ordinanza cautelare (rimasta inoppugnata e puntualmente eseguita dall'Università resistente) ha disposto "*che i ricorrenti debbano essere ammessi con riserva anche in soprannumero qualora, dando come positivamente risolti i quattro quesiti (ndr di Chimica) di cui al citato verbale del 6.9.2010 ancorché nel corso della prova non risolti o errati, raggiungano un punteggio utile ai fini dell'ammissione medesima (tenuto conto anche degli scorrimenti e dell'aumento dei posti)*"; con successiva sentenza di merito ha poi accolto il ricorso, **facendo obbligo all'Università degli Studi di Firenze di procedere in via definitiva all'ammissione, anche in soprannumero, dei ricorrenti** al corso di laurea di cui in controversia, limitatamente a coloro nei confronti dei quali avesse dato esito favorevole l'applicazione del criterio precedentemente indicato e già applicato nella fase cautelare del succitato

giudizio NRG 1763 del 2010 culminato con citata sentenza T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 1096.

III - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST.; DELLA LEGGE N. 264 DEL 1999; DEL D.M. N. 730 DEL GIUGNO 2021 E DEI BANDI DELL'UNIVERSITÀ - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO - ECCESSO DI PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, CARENZA DI CONTESTUALITÀ, TRASPARENZA E PAR CONDICIO.

NUMEROSE IRREGOLARITA' E ANOMALIE RISCONTRATE DURANTE LA PROVA ED ALL'ESITO ACCESSO ATTI E VERBALI DI COMMISSIONE D'AULA E CENTRALE.

- L'associazione delle due etichette autoadesive identiche per l'abbinamento tra la prova e la scheda anagrafica del candidato e le stesse operazioni di apposizione delle etichette sui moduli risposte sono avvenute con modalità (delineate dalle previsioni di cui all'Allegato 1 al D.M. n. 730 giugno 2021), tali da non garantire l'anonimato delle prove, atteso che, nel corso della consegna delle prove svolte, sarebbe stato facile associare la prova al singolo candidato, semplicemente leggendo il codice alfanumerico presente su scheda anagrafica e modulo risposte corrispondente.

- C'è stata verifica dell'identità dei candidati soltanto al momento del loro ingresso in aula ma non dopo lo svolgimento della prova. Nell'allegato elenco firme nessuno dei candidati ha firmato in fase di consegna ed uscita dall'aula dove sostenuta la prova, nonostante fosse presente spazio firme appositamente predisposto.

Infatti la procedura delineata dal MUR non prevedeva alcun controllo, da parte dei funzionari addetti, in ordine all'autenticità della firma apposta dai candidati sulla scheda anagrafica da riconsegnare insieme al modulo risposte compilato prima di uscire dall'aula. Ciò esclude ogni certezza in merito alla paternità dell'elaborato in capo al singolo candidato, anche per le diffuse anomalie e irregolarità riscontrate e di seguito esposte.

Dopo l'identificazione all'ingresso e l'assegnazione del posto, i candidati potevano uscire e rientrare liberamente in aula prova.

Prima di svolgere il test (quindi dopo l'identificazione) sono andati tutti in bagno in gruppi da 4 persone su indicazione dei funzionari presenti e con mero silenzio assenso da parte di questi ultimi.

Contrariamente a quanto realmente accaduto e sopra rappresentato, l'allegato "Verbale per le Commissioni d'aula – vd. caso 4 Utilizzo Servizi igienici" redatto e sottoscritto dalla Commissione **segnala 0 casi di candidati autorizzati ed accompagnati dai commissari ovvero dal personale di vigilanza a recarsi in bagno, previa consegna del materiale concorsuale al banco della commissione.**

Che nessuno dei candidati abbia utilizzato i servizi igienici, attesa la loro presenza in aula dalle 9.00 alle 16.00 circa, rappresenta qualcosa di obiettivamente inverosimile e non credibile senza necessità di dover fornire ulteriore e particolare prova al riguardo.

Il fatto realmente accaduto e cioè che molti dei candidati (dopo l'identificazione) sono usciti dall'aula per recarsi ai servizi igienici e sono rientrati durante l'esecuzione del test, senza consegnare il materiale concorsuale al banco della Commissione e senza che quest'ultima provvedesse ad autorizzarli e ad accompagnarli ai servizi (come previsto a pag. 34 del verbale), non può escludere con certezza la concreta possibilità di sostituzioni di persona dopo l'identificazione e/o manipolazioni, alterazioni, sostituzioni dei moduli già consegnati ai candidati.

Come già detto c'è stata verifica dell'identità dei candidati soltanto al momento del loro ingresso in aula ma non durante o dopo lo svolgimento della prova e/o in fase di consegna fogli risposte e scheda anagrafica. A ciò si aggiunge che la commissione, dopo il riconoscimento all'ingresso e la collocazione al posto assegnato, **avrebbe potuto richiedere il documento al candidato solo in caso di annullamento della prova, per verbalizzare l'accaduto** (cfr. quanto testualmente indicato a pag. 24 verbali per le commissioni d'aula).

Non è stato previsto né effettuato alcun controllo, da parte dei funzionari addetti, in ordine all'autenticità della firma apposta dai candidati sulla scheda anagrafica da riconsegnare insieme al modulo risposte compilato prima di uscire dall'aula.

Si aggiunge che i candidati assegnati all'aula *de qua* hanno effettuato le operazioni di consegna foglio risposte e scheda anagrafica in gruppi di 4 persone, anziché uno alla volta come indicato nelle direttive ministeriali per garantire la regolarità delle procedure e genericamente verbalizzato a pag. 26 Verbale per le Commissioni d'Aula.

In sostanza, l'evidente assenza di precise garanzie procedurali ed attente verifiche di corretto svolgimento prova nonché di corretta associazione delle due etichette autoadesive per l'abbinamento tra la prova e la scheda anagrafica di ciascun candidato identificato solo al momento dell'ingresso - pur nei limiti delle verifiche affidate a questo Giudice in tema di legittimità delle procedure amministrative – è tale da configurare *ex sé* la concreta ed oggettiva possibilità di fattibili violazioni del principio di paternità del test.

Il lamentato vizio di procedura è ravvisabile in presenza di violazione “non irrilevante” del principio di cui trattasi: appare innegabile, nella specie, che la rilevanza in questione debba rapportarsi alle garanzie procedurali previste dal Ministero che non sono state concretamente applicate dai commissari d'aula e/o dal personale di vigilanza all'uopo presente.

Si richiama di nuovo quanto previsto a pag. 34 del verbale della Commissione d'aula in termini di procedure previste per recarsi ai servizi igienici e l'inverosimile (ma così verbalizzata) totale assenza di casi di utilizzo dei servizi igienici.

La giustizia amministrativa ha più volte ritenuto configurabile una generalizzata e grave penalizzazione di tutti i concorrenti, in corrispondenza di verbalizzazioni non puntualmente analitiche per ogni singola fase svolta durante la prova concorsuale e da cui emergano concrete procedure non conformi alle direttive ministeriali che avrebbero dovuto garantire il corretto e trasparente svolgimento della procedura concorsuale.

- Dall'estratto Verbale per le Commissioni d'Aula, si evince che **ogni scatola conteneva 50 plichi**, come peraltro previsto al punto 3 dell'all. 1 DM 730/21.

Al punto 7 dell'all. 1 DM 730/21 è previsto che **ogni plico contiene**:

- a) una scheda per i dati anagrafici che il candidato deve obbligatoriamente compilare, priva di qualsivoglia codice identificativo;
- b) i quesiti relativi alla prova di ammissione recanti il codice identificativo del plico nonché n. 2 fogli dedicati alla brutta copia;
- c) un modulo risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico;
- d) un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico nonché l'indicazione dell'ateneo e del corso di laurea cui si riferisce la prova.

Dal Verbale della Prova di Ammissione della Commissione Centrale si evince che **a fine test all'Ateneo di Roma sono rientrati 3985 plichi** (3860 moduli risposte + 114 plichi non utilizzati + 5 plichi danneggiati + 2 plichi di candidati ritirati + 4 plichi annullati = 3985).

Quanto sopra rappresenta ulteriore anomalia e/o irregolarità, poiché il suddetto numero di plichi da consegnare presso la sede CINECA non è divisibile per 50.

Le scatole con i plichi dovevano essere depositate in custodia presso l'Ateneo di Roma dal 30.8.2021, come si ricava dal Verbale per le Commissioni d'Aula, ma non si dichiara quante fossero state in realtà le scatole né si precisa quanti plichi contenessero.

Si veda punto 4. dell'all. 1 DM 730/21: *A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna università appronta idonee misure e iniziative per la corretta e diligente custodia e la garanzia dell'integrità del materiale consegnato, costituito da scatole contenenti i plichi della prova, che devono risultare integri all'atto della consegna ad ogni candidato, al fine di evitare alterazioni, manipolazioni e sottrazioni.*

- Al punto 5. dell'all. 1 DM 730/21 si prevedeva quanto segue: *In ciascuna giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, **il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula sorteggia quattro studenti fra i candidati presenti in aula** e verifica con loro l'integrità delle*

scatole; provvede, quindi, all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti.

I 4 candidati che dovevano verificare la correttezza delle operazioni (Barone, Caputi, Fatucci, Valentino) dell'Aula *de qua* non sono stati scelti a sorteggio; su generica richiesta dei commissari si sono presentati come semplici volontari.

Nei verbali della Commissione d'aula non si dà atto di alcun idoneo procedimento e verbalizzazione del previsto "sorteggio" di 4 candidati da parte del Presidente d'aula.

A ciò si aggiunga che nell'elenco firme "in entrata" nell'Aula III di Chimica Caglioti, i 4 candidati (Barone, Caputi, Fatucci, Valentino) poi addetti alla verifica correttezza operazioni risultano segnalati a penna con un puntino nero a fianco del loro cognome e numero carta d'identità.

- Sempre nel Verbale per le Commissioni d'Aula, Dichiarazione di Integrità, pag. 30, i candidati assenti vengono indicati in n. 23 mentre in realtà era assente solo un candidato su 78 iscritti alla prova. Pur potendo trattarsi di mero rifiuto, dimostra la scarsa attenzione nella verbalizzazione di fatti rilevanti accaduti in sede di prova e da certificarsi da parte dei commissari d'aula per garantire la regolarità della procedura concorsuale.

Ed ancora.

Verbale per le Commissioni d'Aula pag. 26: **non è stato verbalizzato il numero dei contenitori** in cui si è provveduto a inserire **i moduli risposte validi** e su cui dovevano essere apposti i sigilli e le firme dei commissari e dei 4 candidati verificatori.

Si richiama quanto prescritto al punto 9. dell'all. 1 DM 730/21:

*Al termine della prova, **il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula** provvede a:*

a) chiudere alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole ovvero, in caso di sopravvenuta impossibilità di costoro, in presenza di altri quattro candidati estratti a sorte, gli appositi contenitori forniti dal CINECA contenenti i moduli risposte, dopo averli conteggiati;

b) chiudere alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o comunque di altri quattro candidati estratti a sorte, gli appositi contenitori forniti dal CINECA o i contenitori predisposti dagli atenei contenenti le schede anagrafiche;

c) apporre una firma sulle etichette utilizzate per la chiusura dei contenitori;

d) invitare i quattro studenti ad apporre la propria firma sulla stessa etichetta già firmata dal Presidente della commissione;

e) confezionare altri contenitori in cui devono essere conteggiati, racchiusi e sigillati i plichi restituiti che sono stati oggetto di sostituzione, i plichi dai quali siano state prelevate le schede anagrafiche nonché i plichi non utilizzati, la dichiarazione di cui al precedente punto 5 e la copia del o dei verbali d'aula.

Verbale per le Commissioni d'Aula pag. 26: **non è stata verbalizzata l'ora** in cui sarebbero effettivamente terminati i lavori della Commissione.

Verbale apertura urne: in epigrafe si precisa che nelle scatole sigillate e non manomesse, custodite nel caveau dell'Ateneo cui ha accesso esclusivamente personale autorizzato, **sono stati ritrovati 5 fogli risposta**. Senza null'altro dichiarare e precisare riguardo le procedure di garanzia applicate per l'anomalo ritrovamento di 5 fogli risposta. Trattasi di aspetti salienti e significativi dell'attività amministrativa che dovevano risultare con sufficiente chiarezza al fine di poter escludere la concreta possibilità e fattibilità di interventi manipolativi dei risultati.

Verbale apertura urne: nella 48esima aula (Aula A Scienze biochimiche) non c'era nessuna urna sigillata. Fu rinvenuto solo un modulo risposte con etichette applicate.

Verbale apertura urne: due membri della Commissione risultano assenti (giustificati).

Le suddette violazioni a nostro avviso si intrecciano, logicamente e giuridicamente, con la censura dell'omessa verbalizzazione della tavola periodica e dell'incontrollato accesso ai bagni da parte dei candidati assegnati all'Aula di Chimica. Per quanto pacificamente occorso e non verbalizzato non pare contestabile che la verbalizzazione in atti non è

affatto sufficiente a garantire un'analisi postuma di correttezza dei lavori della Commissione.

Orbene, alla luce delle sopra esposte anomalie ed irregolarità riscontrate in sede di prova e rilevabili anche dai verbali di commissione, il ricorrente lamenta la mancata predisposizione e applicazione, da parte dei funzionari d'Ateneo, del massimo delle possibili garanzie dettate dal DM 730 del giugno 2021 e, quindi, la concreta possibilità e fattibilità di interventi manipolativi dei risultati tramite sottrazione, alterazione o sostituzione delle schede disponibili. Vizio procedurale che lede il principio di tutela dell'imparzialità del giudizio e della *par condicio* dei concorrenti.

Per la tipologia di prove concorsuali di cui si discute, la giurisprudenza (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28) afferma che la mera "astratta configurabilità" di una violazione del principio di anonimato potrebbe ritenersi invalidante con riferimento non solo alla teorica possibilità di attribuire singole schede ai relativi compilatori, ma anche alla concorrente ed oggettiva possibilità di manipolazione, alterazione, sostituzione delle schede stesse nel corso della procedura prevista.

Gli episodi anomali segnalati insieme all'assenza di controlli da parte del personale addetto, configurano il rischio di scambi di elaborati (e/o di persona nell'elaborazione degli stessi) oggettivamente realizzabili in concreto. A fronte del quale erano indispensabili diversi e maggiori accorgimenti, rispetto a quelli sopra esposti e ritenuti insufficienti ad assicurare la regolarità della prova.

IV - ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE DI POSTI PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA ED ODONTOIATRIA, A.A. 2021/2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 264/1999; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 TER DEL D.LGS. N. 502/1992; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E SVIAMENTO PER CARENTE OD INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO PER

CARENZA DI ADEGUATA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ.

La questione inerente al difetto di adeguata attività istruttoria e all'erroneo calcolo del fabbisogno dei medici con riferimento al corrente contenzioso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2021/2022 – non è di certo nuova per il Giudice Amministrativo, in quanto oggetto di precedenti e recenti censure sul tema ritenute fondate.

Sul punto e da ultimo, il Consiglio di Stato, in una controversia relativa alle modalità di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, sia per l'a.a. 2018/2019 che l'a.a. 2019/2020, ha accolto la censura sull'errato calcolo del fabbisogno dei medici, rilevando che “il ricorso articola una motivata censura alle modalità di programmazione della capacità formativa [...]; **per il suo andamento nel tempo, da ultimo crescente, vi sono indici che l'offerta formativa sia stata sottostimata**, indici colti anche dai vertici politici dei Ministeri in dichiarazioni pubbliche; **l'emergenza Covid comunque evidenzia carenze del personale medico anche dal punto di vista sociale ed occupazionale; da tempo la Sezione segnala che “occorre una realistica ed accurata proiezione previsionale circa il fabbisogno di medici nelle varie specialità per gli anni a seguire**, anche al fine di scongiurare le prevedibili (e previste) prossime carenze del numero di medici, pari a quella in atto nel numero di infermieri del SSN;” (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, decreto n. 1901 del 15 aprile 2020, confermato poi con ordinanza n. 2567 dell'11 maggio 2020, mentre per il 2018/2019 si cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza n. 5735 del 18 novembre 2019).

Identica domanda è stata accolta con le sentenze dell'Ecc.mo TAR Lazio nn. 476 e 478 del 15 gennaio 2021, là dove, sempre con riferimento all'accesso ai corsi di laurea in Medicina per l'a.a. 2018/2019, si è annullata la determinazione del contingente dei posti per l'ammissione a tali corsi, rispetto alle effettive capacità ricettive degli Atenei e si è ritenuta illegittima la mancata copertura di tutti i posti disponibili, in violazione non solo della

norma nazionale ma anche comunitaria (cfr. anche la sentenza di questo T.A.R. n. 5429 dell'11 settembre 2020 nonché sentenza del CdS n. 03902/2021 che la richiama).

In un momento storico come questo, attesa l'emergenza pandemica ancora corso (e chissà per quanto ancora) e la patologica carenza di medici nel nostro Paese, si deve pretendere che sia garantito, quantomeno, il rispetto dei principi della selezione di concorso, come sopra ampiamente dedotto e censurato nella fattispecie. A prescindere da ciò permangono i dubbi sulla opportunità di un numero chiuso come quello che stiamo oggi di nuovo affrontando e che non è neanche idoneo a selezionare i nostri futuri laureati in Medicina.

Difatti numerosi dubbi sorgono analizzando la c.d. "istruttoria" effettuata dal Ministero per la determinazione dei posti banditi per l'a.a. 2021/2022, in quanto risulta sempre effettuata in difetto delle recenti segnalazioni di Codesto Giudice Amministrativo (sarebbe dovuta essere **realistica ed accurata**) "per gli anni a seguire" e a discapito degli studenti.

Con i Decreti altresì impugnati del 25 giugno 2021 il Ministero dell'Università ha stabilito l'offerta formativa per l' AA 2021-22 sui Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia con 14.020 posti, Odontoiatria 1.253 e Veterinaria 877 posti.

Nelle premesse dei tre Decreti è tuttavia evidenziato che si tratterebbe di posti provvisori, in quanto si è tuttora in attesa dell'Accordo Stato-Regioni per la determinazione dei posti, atto che per Legge si dovrebbe concludere entro il prossimo 30 aprile 2022.

Già quanto sopra ammesso dal MUR nei suddetti Decreti rappresenta un chiaro indice che l'offerta formativa sia approssimativa e sottostimata, in quanto le capacità ricettive degli Atenei da un lato e il fabbisogno di personale medico dall'altro devono rappresentare un binomio inscindibile per la corretta determinazione dei posti annuali da mettere a bando.

Ma la necessità per il MUR di rispettare la mera scadenza dei 60 giorni - che dovevano precedere le date degli esami di ammissione del 3 settembre 2021 - ha indotto lo stesso a pubblicare sia i Decreti sulle modalità degli esami di ammissione che dei posti che le Università hanno subito inserito nei rispettivi bandi per cui è causa.

Il ricorrente con istanza inviata all'Ateneo di Roma ha richiesto l'accesso, tra gli altri, agli atti e provvedimenti contenenti la programmazione e strategia dell'offerta formativa per l'A.A. 2021/2022, senza nulla ottenere al riguardo.

Rispetto ai posti da mettere a bando, per Medicina e Chirurgia si rileverebbe un aumento di soli 948 posti da 13.072 dello scorso anno agli attuali 14.020.

L'incremento dipenderebbe anche dalla attivazione di nuovi Corsi da parte di alcune Università del Sud che hanno aperto le rispettive Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia nelle Università LUM di Casamassima BA, Salento di Lecce, Basilicata di Potenza e Calabria di Rende Cosenza, per circa 400 posti disponibili assorbibili solo dalle capacità ricettive dei suddetti Atenei.

A differenza di Medicina, è quasi stabile l'offerta formativa per Odontoiatria, da 1.231 a 1.239 (+ 7 posti), mentre si riduce di 13 posti per Veterinaria da 890 dello scorso anno a 877.

Negli anni precedenti il MUR ha sempre attivato un apposito Tavolo **tecnico per favorire una adeguata condivisione** delle decisioni insieme alle rappresentanze del Ministero della Salute, delle Regioni, degli Ordini Professionale e delle Conferenze dei Corsi di Laurea.

Ma per quest'anno nulla si è saputo di questa importante procedura istruttoria, che proprio nei giorni di emanazione Decreti impugnati veniva per altro ricordata nella recente **sentenza n. 132 della Corte Costituzionale del 25 giugno 2021** che richiamava **l'attenzione sull'art. 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 1, che indica di sentire le parti interessate.**

L'esigenza di garantire ai futuri medici adeguati livelli di formazione determina la necessità di procedere ad un delicato bilanciamento di interessi nell'ipotesi che il potenziale formativo delle Università risulti inferiore al fabbisogno di professionalità espresso dal sistema sociale e produttivo.

È noto, infatti, che l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria è programmato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge n.

264/1999. L'art. 3 della medesima legge rimette la determinazione annuale del numero di posti complessivamente disponibili per l'immatricolazione ai suddetti corsi di studio al competente Ministero (Ministero dell'Università e della Ricerca, sentiti gli altri Ministeri interessati) che definisce il contingente degli immatricolabili per ciascun anno accademico *“sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”*.

La ripartizione di tali posti tra gli Atenei che sono sede dei corsi in esame avviene (sempre con decreto ministeriale) *“tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio”*.

Il *“fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”*, al quale fa riferimento il citato art. 3 della legge n. 264/99, è annualmente stabilito – ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 502/1992 – in sede di Conferenza Stato/Regioni/Province autonome.

Come già detto l'offerta potenziale dell'a.a. 2021/2022 dell'intero sistema universitario deve poi essere armonizzata con la *“valutazione del fabbisogno di personale medico”* che, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 502/1992, viene definito entro il 30 aprile 2022 dal Ministro della Sanità *“sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati”*.

Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 5429/2020 ha definito l'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e il fabbisogno nazionale di personale medico *«due termini inscindibili di tal binomio istituzionale»* riconoscendo pari dignità ad entrambi.

La definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea *de qua* doveva essere allineata e aderente al fabbisogno espresso dal sistema sociale e produttivo e tale decisione (così come le deliberazioni dei singoli Atenei che la precedono e la condizionano) doveva essere sorretta da una puntuale attività istruttoria.

Nella sentenza n. 5429/2020 il Consiglio di Stato afferma, difatti, che ***«gli Atenei ed il Ministero dovranno, d'ora in poi, fornire sempre adeguata contezza sui numeri dei***

posti messi a concorso nelle prove d'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale a c.u. ad accesso programmato».

Nella fattispecie in esame, contrariamente ai principi giurisprudenziali illustrati, appare evidente che il procedimento istruttorio che ha portato alla determinazione dei posti presso gli Atenei indicati in domanda dal ricorrente, appaia “vuoto” nei contenuti e “fittizio” nei risultati.

Il numero di ammissioni decretato dal MUR, nonostante i tanti studenti che si cimentano al test, non è affatto giustificato dalle carenti risorse degli Atenei e dalla impossibilità di questi di ben formare gli studenti sulla base di adeguati standard europei, ma solo sulla base di scelte politiche e di termini amministrativi in scadenza per nulla compatibili con il diritto costituzionalmente garantito allo studio.

Si censurano quindi i provvedimenti impugnati per avere il MUR effettuato una individuazione dei posti da mettere a concorso che non appare suffragata da alcuna idonea motivazione né da alcun puntuale passaggio o documento istruttorio.

Oltre alla richiamata giurisprudenza amministrativa molte analisi attuali, come tante precedenti che oramai da anni le associazioni di categoria diffondono, dimostravano come fosse da tempo urgente affrontare il problema della carenza di medici.

L'emergenza Covid ha solo evidenziato l'atavica carenza del personale medico anche dal punto di vista sociale ed occupazionale. Gli organici ridotti obbligano i nostri medici (di età media elevata, rispetto agli altri Paesi) a turni gravosi, surplus di orario, ferie non godute e in questa situazione di disagio crescente, la pensione diventa sempre più un traguardo agognato.

I gravi errori nella programmazione della formazione universitaria e specialistica, che si protraggono da anni, li pagano, e li pagheranno ancor più nei prossimi anni, i professionisti e soprattutto i pazienti.

La determinazione dei posti dal Ministero, anche per il 2021, è dunque illegittima perché il sistema messo in piedi dal Ministero “*frustra le aspettative dei candidati (come, del resto, il contenuto*

dei quesiti somministrati perlopiù non congruenti con i saperi appresi nella Scuola superiore), si manifesta in una condotta istruttoria carente nel confezionamento del numero dei posti a concorso e nei metodi di selezione, si da restare arcani e ad alimentare oltremodo il perenne contenzioso scolastico.” (cfr. Ordinanza Collegiale CdS del 22 marzo 2021, che richiama propria e succitata sentenza n. 5429 dell’ 11/09/2020: infatti uno dei passaggi “chiave” della sentenza recita testualmente: “L’appello va quindi accolto sotto l’assorbente profilo dedotto nel primo mezzo di gravame, onde va rinviato al sistema universitario ed al Ministero, ciascuno per le proprie competenze accertative e di valutazione e scelta, di porre rimedio al disallineamento tra fabbisogno ed offerta formativa.).

È evidente che la sentenza in questione, ponendo dei principi giurisprudenziali chiari in materia, avrà incidenza dirimente sul contenzioso in atto, in quanto anche la determinazione del numero dei posti per il concorso svoltosi quest’anno risulta essere stata fatta senza il rispetto di tutte le procedure previste dalla normativa ed il Ministero competente dovrà porre in seguito rimedio al rilevato disallineamento tra fabbisogno ed offerta formativa, che al momento risulta arcano e privo di idonea istruttoria sul punto.

Quanto alla specifica posizione del candidato ricorrente, idoneo non vincitore, e all’auspicata ammissione al corso di laurea delle Facoltà di Medicina prescelte, sussistendone tutti i presupposti di fatto e diritto ivi compresa la dedotta prova di resistenza, le misure cautelari richieste avranno l’effetto di assicurargli la prosecuzione del corso e della carriera accademica senza perdere anni di studio e di frequenza ai corsi in attesa della decisione nel merito del giudizio.

Sul punto, si segnala che il **CdS, Sezione VI, con recente Sentenza 20 maggio 2021, n. 3902**, ha rilevato doversi dichiarare il sostanziale effettivo consolidamento della posizione dei candidati ricorrenti, ammessi con riserva e/o in soprannumero, in conseguenza del favorevole esito nel merito dei dedotti motivi di illegittimità degli atti di determinazione del fabbisogno, soprattutto quando l’immatricolazione e l’ammissione ai corsi siano state seguite dal proficuo inizio dell’attività accademica.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è assistito dal prescritto *fumus boni juris*.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva, anche in sovrannumero, di parte ricorrente al corso di laurea in questione al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi. Trattasi di un provvedimento peculiare che non procurerebbe alcun disagio organizzativo all'Ateneo.

In disparte la monolitica giurisprudenza sull'ammissione sovrannumeraria ai corsi di laurea a numero chiuso, la posizione circa la tutela cautelare sovrannumeraria, nelle more della decisione, nel merito, del ricorso, in particolare è stata motivata alla stregua della domanda principale di annullamento del diniego di ammissione e solo subordinatamente dell'intera prova concorsuale.

Gli acclarati vizi esposti e rubricati *sub* motivo I e II del ricorso, rendono illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti, tra cui il ricorrente, collocati in graduatoria con un punteggio ampiamente positivo (ed a poca distanza da quello utile per l'immatricolazione) quali idonei non vincitori. Con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera procedura selettiva; in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea *de quo*.

A causa dei quesiti censurati e dei conseguenti provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni intime, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi alla Facoltà cui aspirava, pur avendo dimostrato con il ricorso di poter superare agevolmente la c.d. prova di resistenza, subendo di conseguenza i relativi danni. Tutti gli elementi addotti con i numerosi profili di censura spiegati, infatti, assumono una tale consistenza numerica in termini punteggio aggiuntivo spettante al ricorrente, in grado di inficiare in maniera consistente l'intera prova del candidato, anche per "*incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale*"(Cfr. TAR

Napoli, n. 5051/11, cit.) . Anche ai sensi dell'art. 34 comma 3 del cpa, a tenore del quale *“quando nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”*, la richiesta di essere integrato in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero al Corso di Laurea cui aspira, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

L'urgenza della richiesta risiede in primis nella circostanza che sono da poco iniziate le attività didattiche relative al corso di laurea *de quo* e, dunque, l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe a parte ricorrente di prendere parte alle suddette attività. Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime delle presenze obbligatorie; non maturare il prescritto monte ore di presenza comporta l'impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto.

Le misure cautelari richieste avranno l'effetto di assicurargli la prosecuzione del corso e della carriera accademica senza perdere anni di studio e di frequenza ai corsi in attesa della decisione nel merito del giudizio.

Consentire al Sig. Ardù l'immatricolazione presso l'Ateneo di Roma, dunque, gli garantirebbe il proprio diritto allo studio in via immediata, consentendo di partecipare sin dall'origine ai diversi corsi e permettendo di sostenere regolarmente gli esami.

Da un'analisi della graduatoria si evince chiaramente difatti che, qualora a parte ricorrente fosse stata attribuita la consistenza numerica di punteggio derivante dai quesiti censurati e dai conseguenti provvedimenti illegittimamente e lesivamente adottati nei suoi confronti dalle Amministrazioni intime, si sarebbe potuto certamente collocare in posizione utile all'interno della prima graduatoria nominativa di merito e/o per successivi scorrimenti fino ad esaurimento dei posti disponibili (ancora da determinarsi per le suesposte variabili in corso).

Si omette, infine, ogni deduzione sulla strumentalità della misura cautelare richiesta stante il pacifico orientamento del giudice anche d'appello e pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera procedura selettiva (la più recente Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza 20 maggio 2021, n. 3902,

cit. che dà atto della conferma di tale posizione da parte del C.G.A., secondo cui: *Quanto alle posizioni dei candidati a seguito dell'ammissione, per effetto di misure cautelari, ai rispettivi corsi di laurea delle facoltà di medicina, ne va rilevato il sostanziale effettivo consolidamento, anche in conseguenza del favorevole esito nel merito di questo giudizio, soprattutto quando, come nella specie, l'immatricolazione e l'ammissione ai corsi siano state seguite dal proficuo inizio dell'attività accademica. Né tali ammissioni e immatricolazioni avrebbero potuto essere pregiudicate o revocate per effetto della sentenza del TAR appellata, anche perché le ordinanze di questa Sezione 16 novembre 2020, nn. 6654 e 6655, e 8 febbraio 2021, n. 590, hanno sospeso l'efficacia della sentenza di I grado, e così assicurato la prosecuzione del corso e della carriera accademica, affinché gli istanti non perdessero anni di studio e di frequenza ai corsi in attesa della decisione nel merito del giudizio).*

Sul punto ci si riserva di meglio argomentare ed approfondire con memoria in vista dell'udienza cautelare.

**ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.
PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere immatricolato al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria a.a. 2021/2022;
- occorre notificare il ricorso a tutti coloro che, avendo superato le prove selettive a livello nazionale, sono stati ammessi a frequentare il Corso di Laurea *de qua* presso le Università resistenti secondo l'ordine di preferenza prescelto dal ricorrente;
- ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., la notifica del ricorso nei confronti di tutti i controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari e della loro identificazione con un codice alfanumerico;
- l'Ecc.mo TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie di tal natura, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami con inserimento in G.U. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse

da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale delle Amministrazioni già intimate:

DI UN AVVISO DAL QUALE RISULTI:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati nei candidati che hanno conseguito una posizione utile nelle graduatorie in epigrafe indicate;
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- completato con la pubblicazione del testo integrale del ricorso;
- nonché nelle ulteriori forme e nei tempi che la S.V.I. Vorrà indicare a parte ricorrente in parte motiva all'emanando Decreto di autorizzazione;
- solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo e al M.U.R. nei rispettivi domicili *ope legis* e/o presso la difesa erariale (anche di recente l'Avvocatura di Stato ha ribadito e segnalato il carattere esclusivo del patrocinio nei confronti delle Università, confermando quanto già affermato in due precedenti consultazioni e pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei a mezzo pec.

CONCLUDE

perché Codesto On.le TAR adito Voglia, in relazione ai vizi di legittimità fin qui enunciati e respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni, previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe, e solo per quanto

di interesse di parte ricorrente, annullare tutti gli atti in epigrafe, limitatamente alla parte in cui il ricorrente non è collocato in posizione utile per l'ammissione/immatricolazione al suddetto Corso di Laurea, riconoscendo il diritto di parte ricorrente ad essere ammesso/immatricolato al Corso di Laurea cui aspira *“al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al Corso di Laurea in questione”* (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi:

-in via cautelare: disporre la rettifica del punteggio e per l'effetto previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, ordinare all'Ateneo di Roma in epigrafe di provvedere alla conseguente ammissione/iscrizione – anche con riserva e in sovrannumero - dell'odierna parte ricorrente al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria a.a. 2021/2022;

-in via cautelare: sospesa, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa l'ammissione con riserva e in sovrannumero di parte ricorrente al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/2022 o, in subordine, disporre l'annullamento del concorso e la riedizione dello stesso;

nel merito:

1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di Laurea e, per l'effetto ammettere parte ricorrente al corso di Laurea presso la prima Università in epigrafe prescelta nonché tenendo conto delle successive preferenze espresse dal ricorrente in fase di iscrizione al concorso e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati sin dalla fase cautelare;

2) in via subordinata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente delibati, conseguono l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimato al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., sin dalla fase cautelare e con riserva di ulteriore approfondimento per il merito;

3) in via ulteriormente gradata, in accoglimento degli altri motivi, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

- in via istruttoria ed ex art. 116 c.p.a.: ordinare alle Amministrazioni resistenti di

ostendere tutti gli atti e documenti preparatori, connessi e consequenziali inerenti l'impugnata procedura concorsuale *de qua*, anche di quelli riportati in seno al ricorso ricevuti solo per estratto pagine, via pec, in data 04 novembre 2021 e/o di quelli richiesti e/o sconosciuti e/o non integralmente ostesi all'esito di apposita istanza di accesso agli atti dell'Ateneo in epigrafe Rif. Prot. La Sapienza n.83780 del 14/10/2021;

- in via istruttoria: disporre una consulenza tecnica per verificare la correttezza o meno delle domande segnalate nel ricorso come errate e le segnalate violazioni, anomalie ed irregolarità riscontrare dal ricorrente in sede di prova nonché rilevabili direttamente dai verbali di commissione estratti in copia e/o dagli atti, provvedimenti e verbali sconosciuti da ordinarsi alle Amministrazioni resistenti di ostendere in giudizio.

Il tutto con sentenza munita di clausola esecutiva come per legge.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Con riserva, pertanto, di produrre memorie, documenti, e motivi aggiunti, nonché di formulare tutte le pertinenti istanze istruttorie, anche con eventuale separata (e rituale) istanza.

In sede di costituzione si depositeranno i documenti come da separato foliaro.

Ai fini delle disposizioni vigenti in materia di contributo unificato si dichiara che il presente ricorso è soggetto al pagamento del contributo di euro 650,00.

Salvis iuribus

Roma, 28 novembre 2021

Avv. Cajetano Maria Vecchione

Avv. Cristiano Fuduli